

# REPERTORIO

DEL

**DRITTO PATRIO TOSCANO**

*Vigente*

---

**VOLUME VENTESIMO**

CONTENENTE

**SESTE ADDIZIONI**

OSSIA

**AGGIUNTA DI SOVRANE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

*Emanate dal primo Luglio 1852*

*a tutto Luglio 1855*

**CON INDICE CRONOLOGICO**

---

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY DEPARTMENT

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

# REPERTORIO

DEL

**DIRITTO PATRIO TOSCANO**

VIGENTE

OSSIA

**SPOGLIO ALFABETICO E LETTERALE**

**DELLE PIÙ INTERESSANTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

VIGLIANTI

**NEL GRANDUCATO**

**IN MATERIE TANTO CIVILI CHE AMMINISTRATIVE**



**F I R E N Z E**

**NELLA STAMPERIA GRANDUCALE**

**1855.**



**CONVENZIONE Tosco-Pontificia sulle comunicazioni Postali, e  
cambio delle corrispondenze.**

S O M M A R I O

*Decreto Sovrano d' Approvazione della Convenzione N. 1. 2.  
3. 4. 43. 44.*

*Comunicazione postale fra la Toscana, e gli Stati Pontifici  
Art. 1. e seg.*

*Corrispondenze in transito circolanti negli Stati della Lega  
postale Italo-Austriaca Art. 10.*

*Fogli di avviso per le spedizioni — Via di terra — Art. 11.*

*Corrispondenze Tosco-Pontificie — Via di Mare — Art. 12.*

*Trattamento delle corrispondenze Tosco-Pontificie Art. 5.  
e seg.*

*Diritti di trasporto marittimo Art. 13.*

*Foglio di Avviso Art. 14. e seg.*

*Retribuzione dovuta ai Capitani per trasporto di corrispon-  
denze Art. 21.*

*Trattamento delle corrispondenze a mediazione Toscana, o  
Pontificia Art. 22. e seg.*

*Lettere assicurate Art. 26.*

*Corrispondenze mal dirette, richiamate, rifiutate, inestitate  
Art. 27. e seg.*

*Formazione, liquidazione, e stato dei conti Art. 32. e seg.*

*Disposizioni generali Art. 33. e seg.*

*Principio, e durata della Convenzione Art. 41. e seg.*

*Veduta ed esaminata la Convenzione stata conclusa  
in Roma il 31 Luglio ultimo decorso fra il Cardinale Anto-  
nelli, Segretario di Stato di Sua Santità, ed il Marchese Sci-  
pione Bargagli, Cavaliere dell' insigne militare ordine di Santo  
Stefano Papa e Martire, GranCroce del Reale ordine del Me-  
rito sotto il titolo di S. Giuseppe e di quello Pontificio di San*

Gregorio Magno, Cavaliere di seconda classe dell'altro Imperiale russo di Sant'Anna; Cavaliere dell'ordine Reale dell'Aquila rossa di Prussia, Consigliere Intimo attuale di Stato Finanze e Guerra, Ciambellano e Ministro Residente presso la Santa Sede, munito dei Nostri pleni poteri, all'oggetto di porre in armonia le condizioni stipulate con il Trattato postale toscano-pontificio del 12 Giugno 1841 con le modificazioni che il Trattato stesso è venuto a subire in conseguenza dell'adesione data dal Governo di Sua Santità alla Lega postale austro-italica, mercè la Convenzione speciale del 30 Marzo 1852, ed in conseguenza estandio del Trattato posteriormente concluso fra il Nostro Reale Governo e quello di Sua Maestà il Re di Sardegna, la quale Convenzione è del tenore che appresso. (*Decreto del 28 Settembre 1853 in princ.*)

2 — Sua Santità il Regnante Sommo Pontefice Pio IX e S. A. I. e R. Leopoldo II. Granduca di Toscana dopo aver conosciuto, che per l'adesione fatta dal Governo di Sua Santità alla Lega postale italo-austriaca, mediante la Convenzione speciale del 30 Marzo 1852, e per la Convenzione posteriormente conclusa fra il Governo di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana e quello di S. M. il Re di Sardegna, sono venute a cambiarsi pressochè tutte le condizioni stipulate con la Convenzione postale toscano-pontificia del 12 Giugno 1841, non solo per le corrispondenze originarie di uno Stato per l'altro, ma anche circa a quelle di transito originarie di altri Stati; sentirono perciò il bisogno di procedere ad una nuova Convenzione che fosse in armonia colle sopraggiunte mutazioni, e che sulle basi di una perfetta reciprocità regolasse convenientemente gl'interessi postali dei due Governi pontificio e toscano. Vedute pertanto le relative condizioni che furono concordate fra i Commissarj de' due Governi, cioè fra il Signor Commendatore Angelo Galli, Pro-Ministro delle Finanze, dal lato del Governo della S. Sede, ed il Signor Marchese Cavalier Girolamo Ballati Nerli, Soprintendente generale alle RR. Po-

ste, dal lato della Toscana, le due Alte Parti contraenti volendo ora ridurre ciò ad Atto formale, hanno all'effetto nominato per loro plenipotenziarj

3 — Sua Santità l'Eminentissimo Signor Cardinale Giacomo Antonelli, Suo Segretario di Stato;

4 — S. A. I. e R. Leopoldo II Granduca di Toscana Sua Eccellenza il Signor Marchese Scipione Bargagli, Cavaliere dell'Insigne militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, GranCroce del Reale Ordine del Merito sotto il titolo di San Giuseppe, e di quello pontificio di San Gregorio Magno, Cavaliere di seconda classe dell'altro Imperiale russo di S. Anna, Cavaliere dell'Ordine Reale dell'Aquila rossa di Prussia, Consigliere Intimo attuale di Stato, Finanze e Guerra, Ciambellano della prefata A. S. I. e R. e Suo Ministro Residente presso la Santa Sede;

I quali dopo di essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti nei seguenti **Articoli:**

5 — Il cambio delle Corrispondenze tra l'Amministrazione delle Poste toscane, e l'Amministrazione delle Poste Pontificie si farà direttamente dai seguenti Uffizj.

*Dalle Poste Toscane* *Via di Terra*

<b>Firenze</b>	<b>Pitigliano</b>
<b>Livorno</b>	<b>Cortona</b>
<b>Lucca</b>	<b>Castiglion fiorentino</b>
<b>Siena</b>	<b>S. Sepolcro</b>
<b>Arezzo</b>	<b>Montepulciano</b>
<b>Radicofani</b>	<b>Rocca S. Casciano</b>
<b>S. Quirico</b>	<b>Marradi</b>

*Via di Mare*

**Livorno**

CON

( 337 )

CON

*Dalle Poste Pontificie*

*Via di terra*

Roma

Città di Castello

Bologna

Città della Pieve

Perugia

Faenza

Acquapendente

Forlì

*Via di Mare*

Civitavecchia. (*Convenzione Pontificia del 31 Luglio 1853 Art. 1.*)

2 — Le spedizioni dell'Amministrazione toscana saranno stabilite come appresso:

L'Ufficio di Firenze farà piego per Roma, Bologna, Acquapendente e Perugia.

L'Ufficio di Livorno farà piego per Roma, Bologna (e per via di mare) per Civitavecchia.

Quello di Siena per Acquapendente e Roma.

Quelli di Arezzo, Cortona e Castiglion-Fiorentino per Perugia.

Quelli di Radicofani, di S. Quirico e di Pitigliano per Acquapendente e Roma.

Quello di S. Sepolcro per Città di Castello.

Quello di Montepulciano per Città della Pieve.

Quello di Rocca S. Casciano per Forlì.

Quello di Marradi per Faenza.

Quello di Lucca per Roma e Acquapendente.

Le spedizioni dell'Amministrazione pontificia saranno stabilite viceversa. (*Art. 2.*)

3 — Il cambio delle corrispondenze tra gli uffici postali toscani e quelli pontifici dovrà farsi come appresso:

Per lo stradale di Bologna quotidianamente, nel modo ed



alle condizioni fissate all' Articolo 3 della Convenzione speciale pontificio-austriaca dei 30 Marzo 1852.

Per lo stradale di Acquapendente si farà nei giorni attuali, e per parte delle Poste pontificie mediante sei Velociferi settimanali; per parte poi delle Poste toscane si eseguirà con tre Velociferi e tre Staffette settimanali, e sarà in facoltà del Governo toscano di sostituire alle Staffette altrettanti Velociferi.

Per lo stradale di Perugia si farà provvisoriamente nei giorni e coi mezzi attuali, cioè tre volte la settimana mediante un Corriere e due Staffette, e potrà il Governo toscano, ogniqualvolta gli piaccia, sopprimere la corsa del Corriere, sostituendovi una Staffetta, dovendosi in questo caso dal Governo pontificio portare a 5. le corse settimanali di Staffetta, in coincidenza di altrettante corse che si eseguirebbero dalla Toscana.

Tanto per lo stradale di Acquapendente, che per quello di Perugia dovrà ciascun' Amministrazione sostenere sempre le spese pel servizio prestato dai proprj Postieri fino alla prima stazione dello Stato limitrofo. ( Art. 3 )

4 — Il cambio tra la Rocca S. Casciano e Forlì, tra Marradi e Faenza, tra S. Sepolcro e Città di Castello, tra Montepulciano e Città della Pieve, tra Pitigliano e Acquapendente, si farà dai rispettivi Uffizj postali tre volte la settimana, nei giorni ed ore che verranno fissate d' accordo tra le due Amministrazioni: quella toscana provvederà al relativo servizio per mezzo di Procacci, e rimetterà a quella pontificia un duplicato degli analoghi Contratti, perchè conosca la spesa pel servizio medesimo, la quale farà carico alle due Amministrazioni in proporzione della rispettiva percorrenza territoriale. ( Art. 4. )

5 — La tassa delle lettere e dei campioni fissata dall' Art. 9 della Convenzione fondamentale in carantani 3, 6 e 9 a seconda delle distanze, sarà valutata in Baj. 2, 5 e 8 sulle corrispondenze originarie dagli Uffizj pontificj pei toscani, e re-

spettivamente in crazie 2, 4 e 6 su quelle degli Uffizj toscani pei pontificj. (Art. 5.)

6 — Per le stampe sotto fascia sarà ragguagliato il Carantano fissato dall' Art. 13. della precitata Convenzione a un soldo per quelle impostate nel Granducato di Toscana fino al peso di denari 15, e baj. uno per quelle impostate negli Stati pontificj, egualmente fino a denari quindici. (Art. 6.)

7 — La soprattassa, di che all' Art. 12 della Convenzione fondamentale, sarà valutata crazie 2 in Toscana e baj. 2 negli Stati pontificj. (Art. 7.)

8 — Resta inalterata per la Toscana e gli Stati pontificj l'osservanza dei principj fissati nei primi due titoli della Convenzione fondamentale, e specialmente la francatura obbligatoria delle stampe e campioni, il trattamento delle lettere assicurate, per nuovo destino, rifiutate, inesitate, non munite di francobolli sufficienti ec. (Art. 8.)

9 — Qualora agli odierui Uffizj di posta, pontificj o toscani, altri se ne aggiungessero, ne sarà dato dall'una all'altra parte anticipato avviso, coll' indicazione delle rispettive distanze per la regolare percezione delle tasse. (Art. 9.)

10 — Per le corrispondenze circolanti entro il Territorio della Lega postale italo-austriaca, che l'uno Stato si trovasse nel caso di rimettere all'altro, dovrà tenersi fermo il principio di non gravarle per conto proprio di alcun diritto di transito. (Art. 10.)

11 — Le Corrispondenze della Sardegna, e degli Stati al di là di essa, che gli Uffizj toscani spediranno a quelli pontificj, saranno accompagnate da un foglio di avviso uguale al Modello A (\*) qui unito, e le Corrispondenze della Toscana per gli Stati pontificj e Siciliani saranno accompagnate da altro foglio di avviso (Modello A bis) qui pure unito.

(\*) Si omettono i modelli A; A bis e B, riguardanti esclusivamente la pratica trasmissione delle corrispondenze.

Le spedizioni degli Uffizj pontificj ai toscani saranno accompagnate da fogli d'avviso analoghi. (Art. 11.)

12 — Oltrechè per la via di terra potranno le due Amministrazioni spedirsi reciprocamente lettere, giornali e stampe di ogni genere originarie di uno Stato per l'altro, per la via di mare, giovandosi di tutti i piroscafi naviganti tra il Porto di Livorno e quello di Civitavecchia. (Art. 12.)

13 — Le lettere cambiate per questo mezzo saranno sottoposte, oltre alla solita tassa, ad un altro diritto pel trasporto marittimo, che sarà di crazie due per l'Amministrazione postale toscana, e di baj. 2 per la pontificia, e progressivo secondo il peso come la tassa suddetta. Pel fogli di stampa trasportati per via di mare, la tassa sarà doppia di quella fissata pe' fogli di stampa trasportati per via di terra.

I campioni spediti pel mezzo suddetto saranno sottoposti al medesimo trattamento delle lettere. (Art. 13.)

14 — Le spedizioni dell'Uffizio di Livorno a quello di Civitavecchia, e viceversa, saranno accompagnate da un Foglio di avviso uguale al Modello B. (Art. 14.)

15 — Le spese pel trasporto delle Corrispondenze cambiate per via di mare saranno sempre pagate dall'Amministrazione speditrice, a profitto della quale sarà in conseguenza percetto o dal mittente o dal destinatario il diritto di porto marittimo. (Art. 15.)

16 — Qualunque Capitano di Piroscalo dovesse partire da Livorno per Civitavecchia, e viceversa, dovrà

1.° Dichiarare all'Uffizio di posta il giorno e l'ora della partenza, non che il suo itinerario.

2.° Incaricarsi del trasporto delle corrispondenze che quell'Uffizio di posta avesse da rimmettergli. (Art. 16.)

17 — La dichiarazione accennata all'Art. 16 precedente dovrà esser fatta almeno due giorni prima della partenza quando non si trattasse di Piroscali, che facessero un servizio periodico, nel qual caso basterà una sola dichiarazione da

rinnuovarsi ogni volta che sopraggiungesse qualche variazione. (*Art. 17.*)

18 — Qualunque Capitano di Piroscalo sarà obbligato a presentarsi all' Ufficio postale per ricevere i pieghi due ore al più presto innanzi la sua partenza.

Quando l'ordinamento del servizio postale lo permettesse, l'Amministrazione delle Poste potrà far consegnare a bordo i pieghi da alcuno de' suoi dipendenti. (*Art. 18.*)

19 — Nessun Piroscalo che dovesse partire da Livorno o da Civitavecchia, potrà ottenere la sua patente di sanità, o il permesso di uscire dal Porto, se il Capitano non esibirà alle Autorità incaricate di rilasciare queste carte un Certificato dell' Ufficio postale, dal quale apparisca aver ricevuto i pieghi rispettivi. (*Art. 19.*)

20 — I pieghi ricevuti per mezzo di un Piroscalo dovranno essere consegnati dal Capitano alla prima barca della sanità che a lui si presenti, o all' Ufficio stesso di sanità, secondo l' uso dei rispettivi Paesi, talchè i pieghi pervengano al più presto possibile all' Ufficio postale del porto di arrivo. (*Art. 20.*)

21 — Il Capitano che farà il trasporto di questi pieghi sarà pagato dall' Ufficio postale speditore, ricevendo due crazie per ciascuna lettera o piego, qualunque ne sia il peso, dall' Ufficio postale di Livorno, o bajocchi due da quello di Civitavecchia, e rispettivamente un soldo, o un bajocco per ogni pieghetto di stampe egualmente di qualunque peso.

Il trasporto marittimo delle corrispondenze eseguito per mezzo de' Piroscali postali francesi continuerà ad esser pagato dall' Amministrazione speditrice, a tenore delle Convenzioni rispettive colla Francia. (*Art. 21.*)

22 — Le corrispondenze degli Stati esteri, ai quali serve o può servir di mediatrice la Toscana per gli Stati Pontificj e Siciliani, e viceversa le Corrispondenze degli Stati Pontificj e Siciliani per gli Stati esteri suddetti, non che quelle origi-

narie di Toscana pel Regno delle Due Sicilie, e viceversa, saranno da ambedue le parti ricevute e inoltrate alle condizioni notate nel quadro C, annesso alla presente. (*Art. 22.*)

23 — Per le corrispondenze di ogni altra origine e destinazione, che, oltre quelle contemplate nel suddetto quadro C, una delle due Amministrazioni si trovasse in avvenire nel caso di rimettere all'altra, resta riconosciuto l'obbligo reciproco di corrispondere un diritto di transito da convenirsi volta per volta prima che il transito stesso venga effettuato, dimodochè non dovranno mai andare esenti da questo carico per l'una o per l'altra delle parti contraenti le Corrispondenze di ogni genere, escluse soltanto quelle della Lega italo-austriaca a forma dell'Art. 10. E resta pure fissato che quella delle due Amministrazioni che per interesse proprio o di qualche Stato estero, domandasse all'altra un transito qualunque, garantisca ed occorrendo assuma sopra di sè il pagamento del diritto convenuto sulle Corrispondenze transitate tanto in arrivo che in partenza. (*Art. 23.*)

24 — L'Amministrazione pontificia si obbliga a concedere a quella Toscana il transito in pieghi chiusi pel Territorio pontificio delle Corrispondenze originarie della Toscana, o di passaggio per la Toscana a destinazione del Regno delle Due Sicilie, e reciprocamente di provenienza del Regno medesimo a destinazione della Toscana, e degli Stati ai quali essa serve o può servire di mediatrice.

Per questo servizio l'Amministrazione toscana pagherà a quella pontificia per ogni chilometro in linea retta esistente fra il punto d'ingresso e quello di egresso sul territorio pontificio due bajocchi per ogni chilogrammo di lettere peso netto, ed un mezzo bajocco per ogni venti chilogrammi di stampe, ugualmente peso netto, che si contenessero nei pieghi suddetti.

Non si computeranno nel peso delle lettere, e stampe



sopracitate nè i fogli d'avviso nè le carte ufficiali nè i rifiuti di qualunque genere. ( *Art. 24.* )

25 — Resta fissato che qualora le Convenzioni che regolano i rapporti postali della Toscana cogli Stati descritti nel quadro C venissero modificate in quella parte che ha rapporto colle condizioni fissate pel cambio delle Corrispondenze trasmesse per la via della Toscana, queste modificazioni dovranno di pieno diritto essere applicate alle corrispondenze medesime. ( *Art. 25.* )

26 — Non si potranno cambiare tra l'Amministrazione postale pontificia, ed altri Stati esteri lettere assicurate, fintantochè non venga ammessa la facoltà di francare sino al destino. ( *Art. 26.* )

27 — Le corrispondenze di ogni genere mal dirette e con erroneo indirizzo, saranno senza indugio reciprocamente respinte pel peso e prezzo pel quale saranno già state computate dall'Ufficio mittente. ( *Art. 27.* )

28 — Quelle dirette a destinatarij aventi cambiato domicilio, non originarie da Stati compresi nelle Leghe postali italo-austriaca o austro-germanica, saranno rispettivamente rimesse o restituite, gravate del diritto che avrebbe dovuto essere pagato dal destinatario, non che di quelli di transito spettanti agli Stati che ne procurano l'inoltamento. ( *Art. 28.* )

29 — Le Corrispondenze estere, indicate nel precedente articolo, rifiutate, o rimaste per qualunque altro siasi motivo inesitate, dovranno mensualmente rimandarsi dall'una parte e dall'altra.

A tergo di queste pure dovrà leggersi la causa per cui saranno state retrocesse. ( *Art. 29.* )

30 — Le Corrispondenze rifiutate o inesitate dovranno essere computate pel medesimo prezzo pel quale saranno state originariamente addebitate dall'Ufficio mittente. ( *Art. 30.* )

31 — Alle Corrispondenze che essendo state rivoltate successivamente in diversi luoghi si trovassero perciò gravate

di qualche carico a profitto di altre Amministrazioni, sarà fatta ribattere tutta la strada già da loro percorsa, acciocchè ciascun' Ufficio possa conteggiare con chi di ragione i diritti dei quali per le medesime fosse già stato addebitato. (Art. 31.)

32 — Il conto delle corrispondenze reciprocamente cambiate sarà formato a scudi e bajocchi romani, a cura dell'Amministrazione toscana, mese per mese, computando gli scudi romani a ragione di toscane Lire 6  $\frac{1}{3}$  per scudo. (Art. 32.)

33 — Resta convenuto circa ai diritti dovuti dall'Amministrazione pontificia per le corrispondenze cambiate coll'estero, mediante le Poste toscane, che il ragguglio de' Franchi debba esser fatto a tariffa, cioè a ragione di Franchi 84 per ogni 100 Lire fiorentine.

Come pure che dall'Amministrazione pontificia debba seguitare ad abbuonarsi a quella toscana il 2 per cento per compenso delle spese di cambio, qualunque siano, che quest'ultima deve sostenere per pagare all'estero i carichi delle corrispondenze pontificie e siciliane da e per gli Stati ai quali essa serve di mediatrice. (Art. 33.)

34 — Il conto suddetto dopo essere stato concordato verrà saldato prontamente mese per mese nella moneta metallica dello Stato, rimasto creditore, mediante cambiale pagabile a quindici giorni vista nella Capitale dello Stato medesimo.

Se la liquidazione di un conto si protraesse per insorte differenze al di là di un mese, computabile dalla presentazione del medesimo, l'Amministrazione creditrice sarà in facoltà di trarre sull'altra tutto l'ammontare delle partite su cui non son cadute avvertenze di massima. (Art. 34.)

35 — Le due Amministrazioni non ammetteranno nei pieghi delle corrispondenze che si cambieranno fra loro alcuna lettera contenente, o supposta contenere oro o argento monetato, o gioje o qualunque altro oggetto sottoposto a diritti doganali.

Nel caso che si trovassero nelle buche lettere di questo genere, esse non saranno inoltrate, ma verranno aperte e restituite senza indugio al mittente. (*Art. 35.*)

36 — Per assicurarsi reciprocamente l'intero prodotto delle corrispondenze cambiate tra i due paesi, i Governi pontificio e toscano si obbligano ad impedire con tutti i mezzi che sono in loro potere, che il cambio di esse corrispondenze si faccia per altro mezzo che per quello delle rispettive Amministrazioni. (*Art. 36.*)

37 — Le due Amministrazioni si obbligano a fare eseguire colla maggiore celerità il trasporto delle corrispondenze sui proprj territorj, e a procurare possibilmente la immediata prosecuzione di quelle di transito. (*Art. 37.*)

38 — Sarà in facoltà delle due Amministrazioni postali pontificia e toscana l'aumentare o diminuire d'accordo tra loro gli Uffizj che dovranno corrispondersi direttamente, fissare la forma dei conti mentovati all' Art. 32, l'istradamento delle corrispondenze, e daranno finalmente tutte le altre disposizioni necessarie per l'attuamento della presente Convenzione. (*Art. 38.*)

39 — Decorso il primo anno della effettiva durata della presente Convenzione, potranno esser presentati da quel Governo che ne avrà interesse, i prospetti dei risultati ottenuti dalla Convenzione medesima, per quello riguarda soltanto la corrispondenza dei due Stati, a fine di chiedere e concertare coll'altro Governo, di comune accordo, i rimedj che saranno stimati efficaci a prevenire la rinnovazione delle gravi perdite che si fossero verificate nei proprj ordinarj prodotti. (*Art. 39.*)

40 — Le Convenzioni speciali che i Governi pontificio e toscano saranno per stipulare cogli altri Stati italiani accendenti alla Lega, dovranno essere reciprocamente comunicate prima che siano concluse, onde possa venir provveduto di



comune accordo a quanto nelle medesime più particolarmente riguardasse i due Governi suddetti. (*Art. 40.*)

41 — La presente Convenzione, abbenchè firmata sotto questo giorno, dovrà aver forza e valore fino dal primo Luglio prossimo passato, e rimarrà obbligatoria fino al 31 Marzo del 1856; dopo di che si considererà prolungata per un anno, e così successivamente di anno in anno, quando un anno avanti alla scadenza non venga da una delle due Parti disdetta. (*Art. 41.*)

42 — Il cambio delle Ratifiche avrà luogo in Roma nello spazio di sessanta giorni, e più presto se ciò potrà farsi. (*Art. 42.*)

# QUADRO

## SEGNATO DI LETTERA (C)

*Indicante le condizioni alle quali saranno cambiate tra l'Amministrazione delle Poste pontificie e l'Amministrazione delle Poste Toscane le Corrispondenze della Toscana e degli Stati al di là di essa per gli Stati pontificj e siciliani e viceversa.*



**QUADRO** *indicante le condizioni alle quali saranno cambiate tra Toscane le Corrispondenze della Toscana e degli Stati al*

Per gli STATI PONTIFICI e SICILIANI originarie della Toscana e degli Stati al di là di essa.							
ORIGINE	CONDIZIONI della FRANCATURA	LIMITE della FRANCATURA	Diritti dovuti dalle Poste pontificie alle toscane per ogni dieci porti semplici				
			TRANSITI		RIMBORSI		
			Scudi	Bajoc.	Fran.	Cent.	
L E T T E R E	Toscana (per gli Stati Siciliani soltanto) . . . . .	Forzata	Confine toscopontificio	—	—	—	—
	Sardegna . . . . .	non si può francare	franche al confine toscopontificio	—	20	2	—
	Svizzera . . . . .	libera		—	—	—	—
	Francia ed Algeria . . . . .	non si può francare	non franche	—	20	4	—
	Belgio . . . . .	libera	franche al confine toscopontificio	—	20	7	—
				—	—	—	—
	Gran Bretagna . . . . .	non si può francare	non franche	—	20	7	—
	Tunisi . . . . .	idem		—	20	10	20
	Giammaica, Canada, Nuovo Brunswick, Nuova Scozia, Isola del Principe Eduardo e Terranuova . . . . .	idem		—	20	8	20
	Baden, Baviera, Wurtemberg . . . . .	idem		—	20	19	20
	Prussia, Nassau, le quattro Città libere, Olanda, Lussemburgo . . . . .	idem		—	20	6	20
	Sassonia, Brunswick, Hannover, Meclemburgo, Oldemburgo . . . . .	idem		—	20	8	20
				—	20	10	20

C

*l'Amministrazione delle Poste Pontificie e l'Amministrazione delle Poste di là di essa per gli Stati pontificj e Siciliani e viceversa.*

<i>Delli STATI PONTIFICJ e SICILIANI per la Toscana e per gli Stati al di là di essa.</i>												
DESTINAZIONE	CON- DIZIONI della FRANCA- TURA	LIMITE della FRANCA- TURA	Diritti dovuti dalle poste pontificie alle Toscane per ogni dieci porti semplici				Diritti dovuti dalle Poste toscane alle pontificie per ogni dieci porti semplici					
			TRANSITI		RIMBORSI		TRANSITI		RIMBORSI			
			Scudi	Bajoc.	Fran.	Cent	Scudi	Bajoc.	Fran.	Cent		
L E T T E R E Delli Stati pontificj e siciliani	Toscana (delli Stati siciliani soltanto) . . . . .	forzata	Confine siculo-pont.	—	—	—	—	—	20	—	—	
	Sardegna {	delli Stati pontif.	idem	Confine pontificio-toscano.	—	—	—	—	—	—	—	
		delli Stati sicil.	idem	Confine siculo-pontificio.	—	—	—	—	20	2	—	
	Svizzera, Francia, Algeria, Belgio e Tunisi {	delli Stati pontificj	idem	Confine pontificio-toscano.	—	—	—	—	—	—	—	
		delli Stati siciliani	idem	Confine siculo-pontificio.	—	—	—	—	20	—	—	
	Delli Stati pontificj e siciliani	Gran Brettagna, Giamaica, Canada, Nuovo Brunswick, Nuova Scozia, Isola del Princ. Eduardo, Terranuova, Alemagna, Olanda Danimarca, Svezia e Norvegia, Russia e Polonia . .	idem	Confine tosco-sardo.	—	20	—	—	—	—	—	
		Spagna, Portogallo, Gibilterra . . . . .	idem	Confine franco-ispano.	—	20	7	20	—	—	—	
		Oltremare {	Via di Francia . . . . .	idem	Porto di sbarco.	—	20	8	20	—	—	—
			Via d'Inghilterra. . . . .	idem	idem	—	20	17	20	—	—	—
	Sponde del Mar Pacifico (via di Panama) . . . . .	idem	idem	idem	—	20	23	20	—	—	—	



Per gli STATI PONTIFICI e SICILIANI originarie della Toscana  
e degli Stati al di là di essa.

ORIGINE	CONDIZIONI della	LIMITE della	Diritti dovuti dalle Poste pontificie alle toscane per ogni dieci porti semplici				
			TRANSITI		RIMBORSI		
			Scudi	Bajoc	Fran.	Cent.	
	FRANCATURA	FRANCATURA					
LETTERE	Danimarca, Svezia e Norvegia, Russia, Polonia . . .	idem		20	44	20	
	Spagna, Portogallo, Gibilterra . . . . .	forzata	Confine ispano-francese	20	7	20	
	Oltremare	Via di Sardegna . . . . .	idem	Porto d'imbarco	20	3	—
		Via di Francia . . . . .	idem	idem	20	8	20
		Via d'Inghilterra . . . . .	idem	idem	20	47	20
Sponde del Mar Pacifico (via di Panama) . . . . .	idem	idem	20	23	20		
STAMPE	Toscana (per gli Stati Siciliani soltanto) . . . . .	idem	Confine tosco-pontificio	—	—	—	
	Sardegna, Svizzera e Belgio . . . . .	idem	Confine sardo-toscano	06	—	—	
	Francia e Algeria . . . . .	idem	Confine franco-sardo	06	—	50	
	Gran Brettagna, Spagna, Portogallo, Alemagna, Olanda, Danimarca, Svezia, Russia, Polonia . . .	idem	Confine d'ingresso in Francia	06	4	40	
	Oltremare	Via di Sardegna . . . . .	idem	Porto d'imbarco	06	4	—
Via di Francia . . . . .		idem	idem	06	2	30	
Via d'Inghilterra . . . . .		idem	idem	06	3	20	

Il peso di un porto semplice per le lettere è di grammi 7 1/2. Per le lettere sarà triplo, e così di seguito, aumentando sempre i diritti di una lettera semplice per da 45 a 90 si raddoppiano i diritti, da 90 a 135 si triplicano, e così di seguito. - Si trattano da e per la Gran Brettagna ed oltre.

Delli STATI PONTIFICI e SICILIANI per la Toscana  
e per gli Stati al di là di essa.

DESTINAZIONE	CON- DIZIONI della FRANCA- TURA	LIMITE della FRANCA- TURA	Diritti dovuti dalle poste pontificie alle Toscane per ogni dieci porti semplici				Diritti dovuti dalle Poste toscane alle pontificie per ogni dieci porti semplici			
			TRANSITI		RIMBORSI		TRANSITI		RIMBORSI	
			Scudi	Bajoc	Fran	Cent	Scudi	Bajoc.	Fran.	Cent
Toscana (delli Stati Siciliani soltanto) . . .	idem	Confine siculo-pontificio.	—	—	—	—	—	06	—	—
Sardegna e Belgio } delli Stati pontificj . . . delli Stati siciliani . . .	idem	Confine pontificio-toscano.	—	—	—	—	—	—	—	—
	idem	Confine siculo-pontificio.	—	—	—	—	—	06	—	—
STAMPE Delli Stati pontificj e Siciliani	idem	Confine tosco-sardo.	—	06	—	—	—	—	—	—
	idem	Confine sardo-francese.	—	06	—	50	—	—	—	—
	idem	Confine franco-ispano.	—	06	4	40	—	—	—	—
	idem	Porto di sbarco.	—	06	2	30	—	—	—	—
Oltremare } Via di Francia . . . Via d'Inghilterra . . .	idem	idem	—	06	3	20	—	—	—	—

pesanti da grammi 7 1/2 a 45 qualunque diritto sarà doppio, da grammi 45 a 22 1/2 ogni grammi 7 1/2 di peso. — Per le stampe il peso di un porto semplice è di gr. 45, come lettere i campioni di merci, le stampe non affrancate, e le stampe non periodiche

43 — Abbiamo approvato ed approviamo in tutte le sue parti la sopra riportata Convenzione, dichiarando di accettarla, ratificarla e confermarla, e promettendo che sarà dal canto Nostro inviolabilmente eseguita.

44 — In fede di che abbiamo firmato di nostro proprio pugno il presente Atto controfirmato dal Presidente del Nostro Consiglio dei Ministri e munito del gran sigillo delle Nostre Armi.

45 — Avendo avuto luogo una nuova Convenzione postale fra il Governo pontificio e toscano, oggi 18 Novembre, Sua Eminenza il Signor Cardinale Giacomo Antonelli, Segretario di Stato, e Sua Eccellenza il Signor Marchese Scipione Bargagli, Ministro Residente di Toscana presso la Santa Sede, riuniti nelle Camere del Palazzo Apostolico al Vaticano, previa lettura de' rispettivi Istrumenti di Ratifica, li hanno trovati pienamente conformi in tutti i loro Articoli, e perciò sono divenuti al cambio delle ratifiche medesime nelle forme consuete, in fede di che hanno sottoscritto di loro mano il presente Processo verbale in duplo, apponendovi il Suggello delle loro armi. *Cambio delle ratifiche de' 18 Novembre 1853.*

46 — Il Cav. Comm. March. GIROLAMO BALLATI NERLI, Ciamberrano di S. A. I. e R. il Granduca e Soprintendente Generale alle RR. Poste, in ordine al dispaccio di S. E. il Ministro delle Finanze in data de' 5 Maggio p. p. fa pubblicamente noto: (*Notificazione della Soprintendenza Postale Toscana de' 18 Dicembre 1854 in principio*)

47 — Che, ad oggetto di facilitare e accelerare il cambio delle corrispondenze epistolari tra i fertili e industriosi paesi della Romagna, Valle Tiberina, Val di Chiana, e d'una parte della Maremma colle finitime importanti Provincie dello Stato Pontificio, ed in esecuzione dell' art. 1. della Convenzione Postale Tosco-Pontificia de' 28 Settembre 1853, a cominciare dal dì 1 Gennaio prossimo, i RR. Ufizi Postali di Rocca S. Casciano, Marradi, S. Sepolcro, e Montepulciano entreranno in

diretta corrispondenza cogli Ufizi Postali Pontificj, rispettivamente limitrofi, di Forlì, Faenza, Città di Castello e Città della Pieve, e quello di Pitigliano cogli Ufizi di Acquapendente e di Roma.

48 — Il cambio dei dispacci tra gli Ufizi suddetti seguirà tre volte la settimana, per mezzo di speciali Procacci Regj, nei giorni ed ore che appresso:

PARTENZE			ARRIVI		
Dalla Rocca S. Casciano .	lunedì	} ore 5 ant. — A Forlì .	lunedì	} ore 8 1/2 ant.	
	mercoledì		mercoledì		
	venerdì		venerdì		
Da Forlì .	lunedì	} ore 2 pom. — Alla Rocca S. Casciano	lunedì	} ore 5 1/2 pom.	
	mercoledì		mercoledì		
	venerdì		venerdì		
Da Marradi .	lunedì	} ore 9 ant. — A Faenza .	lunedì	} ore 12 1/2 pom.	
	mercoledì		mercoledì		
	venerdì		venerdì		
Da Faenza .	lunedì	} ore 6 pom. — A Marradi .	lunedì	} ore 9 1/2 pom.	
	mercoledì		mercoledì		
	venerdì		venerdì		
Da S. Sepolcro	domenica	} ore 10 ant. — A Città di Castello .	domenica	} ore 12 mer.	
	martedì		martedì		
	giovedì		giovedì		
Da Città di Castello .	lunedì	} ore 12 mer. — A S. Sepolcro	lunedì	} ore 2 pom.	
	mercoledì		mercoledì		
	venerdì		venerdì		
Da Montepulciano .	domenica	} ore 12 mer. — A Città della Pieve .	domenica	} ore 4 pom.	
	martedì		martedì		
	giovedì		giovedì		
Da Città della Pieve .	lunedì	} ore 4 ant. — A Montepulciano .	lunedì	} ore 8 ant.	
	mercoledì		mercoledì		
	venerdì		venerdì		

**CORTI REGIE. — Competenze.**

Considerando, che il nuovo sistema di pene, stabilito dal Codice penale, del quale con altro Decreto di questo stesso